



Allegato 1 – Capitolato speciale di polizza - lotto 3 RC Inquinamento

**LOTTO 3
CAPITOLATO SPECIALE POLIZZA RC INQUINAMENTO**

La presente polizza è stipulata tra il Contraente:

G.A.I.A. S.p.A.
Via Santa Croce, 59 - 55100 Lucca (LU)
P. IVA: 01966240465

e la Società assicuratrice:

Durata del contratto:

Dalle ore 24.00 del: 31.12.2010

Alle ore 24.00 del: 31.12.2013



SOMMARIO

DEFINIZIONI	4
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	5
Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio	5
Art. 2 – Decorrenza della garanzia – pagamento del premio	5
Art. 3 – Durata dell'assicurazione	5
Art. 4 – Regolazione del premio	5
Art. 5 – Modifiche del contratto	6
Art. 6 – Aggravamento del rischio	6
Art. 7 – Diminuzione del rischio	6
Art. 8 – Recesso in caso di sinistro	6
Art. 9 – Oneri fiscali	6
Art. 10 – Foro competente	6
Art. 11 – Validità delle norme di polizza	6
Art. 12 – Interpretazione del contratto	6
Art. 13 – Obblighi in caso di sinistro	6
Art. 14 – Forma e validità delle comunicazioni	6
Art. 15 – Clausola Broker	7
Art. 16 – Relazione sui sinistri	7
Art. 17 – Coassicurazione e delega	7
Art. 18 – Rinvio alle norme di legge	8
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE	9
INQUINAMENTO	
Art. 19 – Oggetto dell'assicurazione	9
Art. 20 – Spese di neutralizzazione e contenimento	9
Art. 21 – Inizio e termine delle garanzie	9
Art. 22 – Proroga del termine per la denuncia dei sinistri	9
Art. 23 – Limiti di risarcimento	9
Art. 24 – Scoperto obbligatorio	10
Art. 25 – Delimitazioni dell'assicurazione	10
Art. 26 – Esclusioni	10
Art. 27 – Estensione territoriale	10
Art. 28 – Gestione delle vertenze di danno – Spese legali	11
Art. 29 – Ispezioni tecniche	11
CONDIZIONI SPECIFICHE	12
Art. 30 – Descrizione del rischio	12



Art. 31 - Massimale di polizza	12
Art. 32 - Conteggio del premio	12
Art. 33 - Sottolimiti	12
Art. 34 - Franchigia / Scoperto	12
Art. 35 - Claims made basis	12
Art. 36 - Retroattività	12
Art. 37 - Precisazioni delle principali esclusioni	12



DEFINIZIONI

I seguenti termini utilizzati nel testo contrattuale devono così intendersi:

SOCIETÀ:	la Compagnia Assicuratrice
CONTRAENTE:	G.A.I.A. S.p.A.
ASSICURATO:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
RISCHIO:	la possibilità che si verifichi il sinistro
ASSICURAZIONE:	il contratto di assicurazione
POLIZZA:	il documento che prova l'assicurazione
PREMIO:	la somma dovuta alla Società
SINISTRO:	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
INDENNIZZO:	la somma dovuta dalla Società in caso di danno conseguente ad un sinistro
COSE:	sia gli oggetti materiali sia gli animali
INQUINAMENTO:	ogni modificazione della normale composizione o stato fisico degli elementi naturali acqua, aria, suolo, dovuta alla presenza di una o più sostanze scaricate disperse e comunque fuoriuscite dagli stabilimenti dell'Assicurato
STABILIMENTO:	ogni installazione o complesso di installazioni, volte, in modo continuo o discontinuo, ad effettuare estrazione o produzione o trasformazione o trattamento o utilizzazione o deposito di sostanze di qualunque natura
SCOPERTO:	La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'assicurato
BROKER:	Grifo Insurance Brokers spa quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società
FATTURATO:	L'importo del volume di affari conseguito dalla Società Assicurata durante una singola annualità di assicurazione, al netto di IVA



NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ..

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano tuttavia il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti degli assicurati.

Art. 2 – Decorrenza della garanzia – Pagamento del premio

Il rischio di cui alla presente polizza dovrà essere messo in copertura dalle ore 24.00 del 31.12.2010 da parte della Società Delegataria e delle Società Coassicuratrici.

Le Società avranno il diritto al pagamento della prima rata di premio, entro i 60 giorni successivi alla data di decorrenza del contratto.

Per le rate successive alla prima è concesso il termine di rispetto di 60 giorni, trascorso il quale l'assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento del premio, ferme restando le date di scadenza contrattualmente stabilite.

Il premio del presente contratto ha frazionamento annuale con scadenze di rata al 31.12 di ogni annualità.

I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Società, per il tramite del Broker.

Qualora le eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso Equitalia Servizi S.p.A., ai sensi del Decreto n. 40/2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la stessa si impegna comunque a ritenere in copertura il rischio di cui trattasi, dietro presentazione di copia del pagamento effettuato dal Contraente alla predetta Equitalia Servizi S.p.A..

Art. 3 – Durata dell'assicurazione

La durata del presente contratto è fissata in anni 3 (TRE), con effetto alle ore 24.00 del 31.12.2010 e scadenza alle ore 24.00 del 31.03.2013.

Alla relativa scadenza, il contratto cesserà automaticamente, senza obbligo di preventiva comunicazione tra le Parti. Sarà comunque facoltà delle Parti rescindere il contratto al termine di ogni periodo assicurativo annuo, mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 60 giorni prima della scadenza annuale.

Alla scadenza definitiva del presente contratto, su richiesta del Contraente, la Società si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale.

Art. 4 – Regolazione del premio

Il premio, convenuto in base ad elementi di rischio variabili, viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o dalla minore durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo, entro 60 giorni dalle fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza.

Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni dalla relativa comunicazione.

La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società. Se l'assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle 24 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.



Per i contratti scaduti, se l'Assicurato non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il Suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Qualora, all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria, quale il registro delle fatture o quello dei corrispettivi.

Art. 5 – Modifiche del contratto

Le eventuali modifiche e/o integrazioni risultanti da appendici successive devono essere provate per iscritto mediante documento sottoscritto dalle Parti.

Art. 6 – Aggravamento del rischio

Il Contraente e/o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni constatato aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 Cod. Civ.) salvo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 1.

Art. 7 – Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a diminuire il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente e/o dell'Assicurato (art. 1897 Cod. Civ.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 8 – Recesso in caso di sinistro

Non si applica all'assicurazione RC Inquinamento.

Art. 9 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 10 – Foro competente

Il foro competente è esclusivamente quello dell'autorità giudiziaria ove ha sede il Contraente.

Art. 11 – Validità delle norme di polizza

Si intendono operanti unicamente le norme di cui al testo del Capitolato Speciale per la copertura assicurativa indicato dall'Ente Contraente in sede di gara integrato da eventuali varianti presentate dalla Società nell'offerta di gara anche nel caso in cui il presente documento risulti essere difforme.

Conseguentemente anche la firma apposta dal Contraente su moduli a stampa o su schede di polizza vale solo quale presa d'atto del premio e della eventuale ripartizione del rischio tra le società partecipanti alla coassicurazione.

Art. 12 – Interpretazione del contratto

Resta inteso che, in tutti i casi dubbi, l'interpretazione del contratto sarà quella più estensiva e più favorevole all'Assicurato.

Art. 13 – Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 15 giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 Cod. Civ.).

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 Cod. Civ.).

Art. 14 – Forma e validità delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni intercorrenti fra la Società ed il Contraente, per il tramite del Broker devono essere fatte per mezzo di lettera raccomandata A.R., telegramma o telefax.



Art. 15 – Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato, ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005, la gestione del presente contratto alla Società di Brokeraggio assicurativo Grifo Insurance Brokers spa.

Si conviene, a parziale deroga delle norme di assicurazione, che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti tramite la Società Grifo Insurance Brokers spa e in particolare:

- Il Broker provvede alla gestione il contratto, per conto del Contraente, fino a che il suo incarico rimane in vigore. È pertanto fatto obbligo al Contraente di comunicare alla Società l'eventuale revoca dell'incarico al Broker.
- Qualora la Società intenda procedere, presso il Contraente, ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo dovrà darne comunicazione al Broker, con preavviso di almeno 15 giorni, affinché lo stesso possa, ove lo ritenga, essere presente.
- Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la cessazione dell'assicurazione che debbono necessariamente essere fatte direttamente dalle parti, agli effetti dei termini fissati dalle norme di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta dal Contraente. La Società provvederà alla emissione del contratto e delle eventuali successive appendici ed entro 30 giorni dalla loro data di effetto li farà avere al Broker. La Società provvederà anche all'emissione dei documenti di rinnovo relativi alle rate di premio successive e li farà pervenire, almeno 15 giorni prima della scadenza al Broker. Alla cura del Broker è affidato l'incasso ed il perfezionamento dei suddetti documenti.

In caso di mancato perfezionamento e/o incasso il Broker provvederà a restituire alla Società i documenti entro 30 giorni dal termine contrattualmente previsto per il pagamento dei premi.

La polizza e le eventuali successive appendici, dovranno essere restituite alla Società dopo il perfezionamento e/o l'incasso; le copie di spettanza del Contraente verranno da questi trattenute all'atto del perfezionamento.

- Il pagamento effettuato dalla Contraente al Broker costituisce quietanza per il Contraente stesso. Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo raccomandata, telefax o telegramma le relative comunicazioni d'incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dal timbro postale o la data di invio del telefax. Tali comunicazioni d'incasso comporteranno automatica copertura del rischio anche per le quote delle Società Coassicuratrici che si impegnano a ritenerle valide.
- I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell'incasso. Allo stesso modo il Broker provvederà, nei confronti di eventuali coassicuratrici, a regolarizzare i rapporti contabili.
- Il Broker provvederà ad inviare alla Società regolare denuncia dei sinistri; la Società comunicherà al Broker il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l'indirizzo del perito incaricato e comunicherà l'esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato). La Società comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione.

Art. 16 – Relazione sui sinistri

La Società s'impegna a fornire quadrimestralmente al Broker i dati afferenti l'andamento del rischio (elenco dettagliato dello stato di gestione di ogni sinistro denunciato, con indicazione per ciascuna pratica degli estremi della controparte, della data di accadimento, degli importi liquidati o riservati e delle pratiche respinte o archiviate senza seguito). Tale relazione dovrà essere fornita non oltre 30 giorni dalla richiesta del broker o del Contraente. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di richiedere ed ottenere dalla Società un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art. 17 – Coassicurazione e Delega

Qualora l'Assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici ai sensi dell'art. 1911 del Codice Civile, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini delle Condizioni di Assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

Nel caso in cui le suddette Società siano invece temporaneamente raggruppate ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 tutte le Società sono responsabili in solido per il pagamento dell'indennizzo e la Società mandataria del raggruppamento è considerata Società Delegataria.

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al Broker incaricato e le Società hanno convenuto di affidare la delega alla Società Delegataria indicata in esso; di conseguenza tutti i



rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker incaricato il quale tratterà con la Delegataria.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Direzione della Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente Polizza.

Art. 18 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.



NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE INQUINAMENTO

Art. 19 – Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento causato dall'attività descritta in polizza per:

- a) morte e lesioni personali;
- b) danneggiamenti materiali a cose comprese le spese per il ripristino dello stato fisico dei luoghi interessati dall'inquinamento in situazione analoga a quella antecedente al verificarsi dell'evento dannoso;
- c) danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, ed in genere da impossibilità di utilizzare beni che si trovino nell'area interessata dall'inquinamento;
- d) danneggiamento materiale di cose di proprietà dell'assicurato poste entro i confini dello stabilimento, causato da un evento d'inquinamento;
- e) costi di bonifica e ripristino, delle sole matrici ambientali (acqua, aria, suolo) entro i confini dello stabilimento, causati da un evento d'inquinamento.

Art. 20 – Spese di neutralizzazione e contenimento

L'assicurazione comprende altresì le spese per interventi urgenti e temporanei ragionevolmente sostenute dall'Assicurato, nel caso di inquinamento o di pericolo attuale di inquinamento allo stesso imputabile, per prevenire o limitare un danno risarcibile ai termini di polizza, con l'obbligo, da parte dell'Assicurato di darne immediato avviso alla Società.

Questa garanzia viene prestata, fermo restando il limite del massimale per sinistro indicato in polizza, fino alla concorrenza del 10% di detto massimale ed alla stessa non si applica alcuna franchigia (o scoperto).

In caso di disaccordo sull'utilità delle spese ai fini previsti o sull'entità di esse, le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti i rimborsi, ad un Collegio di tre periti nominati uno per Parte ed il terzo dalle Parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del tribunale avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio.

Questo risiede, a scelta della Società, presso la Direzione della Società stessa o presso la sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato, contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito.

Le decisioni del Collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge e sono obbligatorie per le Parti anche se uno dei periti si rifiuta di firmare il relativo verbale.

Art. 21 - Inizio e termine delle garanzie

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa.

In caso di più richieste di risarcimento originate da una medesima causa di inquinamento, la data dalla prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione dell'assicurazione.

Art. 22 - Proroga del termine per la denuncia sinistri

Se la presente polizza non viene rinnovata per motivi diversi dal mancato pagamento del premio o dall'inosservanza delle condizioni di polizza da parte dell'assicurato, il contraente avrà ad un periodo di proroga per la denuncia dei sinistri pari a 6 mesi, durante il quale potrà dare notifica di qualsiasi sinistro derivante da un evento di inquinamento verificatosi durante il periodo di assicurazione o successivamente alla data di retroattività.

Art. 23 – Limiti di risarcimento

Premesso che il massimale indicato in polizza rappresenta il massimo esborso della Società per ogni richiesta di risarcimento, in nessun caso la Società risponderà per le somme superiori a detto massimale:

- a) per più richieste di risarcimento, anche se presentate in tempi diversi, che traggano origine da una causa di inquinamento;



- b) per più richieste di risarcimento, comunque originate, presentate in uno stesso periodo annuo di assicurazione o – per polizze di durata inferiore all'anno – nell'intero periodo di assicurazione;

Art. 24 – Scoperto obbligatorio

Rimane a carico dell'assicurato il 10% di ciascun sinistro con il minimo di € 15.000,00 ed il massimo di € 200.000,00 per sinistro.

Art. 25 – Delimitazioni dell'assicurazione

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui conviventi;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovano con i loro rapporti di cui alla lettera a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
- d) la società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia un persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, nonché gli amministratori delle medesime, ai sensi di quanto previsto dal Codice Civile.

Art. 26 - Esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni:

- e) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi di addetti agli stabilimenti alla cui attività si riferisce l'assicurazione, di sommosse, di atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- f) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in ragione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- g) derivanti dalla proprietà, dal possesso o dall'uso di aeromobili, di natanti, nonché di veicoli a trazione meccanica durante la circolazione all'estero degli stabilimenti dedotti in polizza;
- h) derivanti dalla proprietà, dal possesso e dall'uso di piattaforme di perforazione;
- i) derivanti da alterazioni di carattere genetico alla persona;
- j) provocati da attività svolte all'esterno dello stabilimento descritto in polizza;
 - cagionati a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o in custodia o detenga a qualsiasi titolo;
 - derivanti dalla detenzione e dall'impiego di amianto;
 - conseguenti:
 - alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'impresa
 - alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere l'inquinamento da parte dei rappresentanti legali dell'impresa. La presente esclusione cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengono intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.

Art. 27 – Estensione territoriale

L'assicurazione vale per i danni ovunque verificatisi, purché prodotti da eventi che abbiano avuto luogo nel territorio dello Stato Italiano della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.



Art. 28 – Gestione delle vertenze di danno – Spese legali

La Società assume, fino, a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 29 – Ispezioni tecniche

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e le documentazioni necessarie.



CONDIZIONI SPECIFICHE

Art. 30 – Descrizione del rischio

In qualità di Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato nell'AATO 1, Toscana Nord, G.A.I.A. S.p.A. gestisce attualmente 389 impianti di depurazione, con una potenzialità compresa tra i 10 ed i 96.800 Abitanti Equivalenti. La potenzialità depurativa complessiva dei 389 impianti ascende a circa 744.000 AE. Il 90,9% del totale, si concentra in 24 impianti di potenzialità superiore ai 2.000 AE, mentre i restanti 365 impianti, di dimensioni piccole o minime, totalizzano appena il 9.1%.

Fa parte integrante del presente capitolato l'elenco dei depuratori (Allegato 7 – Elenco depuratori).

Art. 31 - Massimale di polizza

Massimale: € 1.500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Art. 32 – Conteggio del premio

Come previsto al precedente art. 4, il premio anticipato in via provvisoria, convenuto in base ad elementi variabili, è così calcolato:

Società	Preventivo fatturato (netto IVA)	Tasso lordo ‰	Premio lordo annuo €
G.A.I.A. S.p.A.	45.000.000,00		

Art. 33 – Sottolimiti

20% del massimale di polizza per la garanzia "spese di neutralizzazione".

Art. 34 – Franchigia / Scoperto

Scoperto del 10% con il minimo di € 15.000,00 ed il massimo di € 200.000,00 per sinistro (non si applica per la garanzia "spese di neutralizzazione").

Art. 35 – Claims made basis

L'assicurazione è valida per i fatti illeciti verificatisi e per le richieste di risarcimento pervenute all'assicurato per la prima volta durante la validità del contratto, o comunque successivi alla data di retroattività specificata, a seguito di lesioni personali, danni alle cose o inquinamento ambientale derivante da agenti inquinanti risultanti dall'attività dell'Assicurato.

Art. 36 – Retroattività

31.12.2006

Art. 37 – Precisazioni delle principali esclusioni

- RC contrattuale
- RC verso prestatori di lavoro (RCO)
- RC prodotti
- RC auto
- RC professionale (intesa anche come errori di progettazione)
- Eventi noti e/o preesistenti alla data di stipula della polizza
- Insolvenza dell'Assicurato/Contraente
- Radiazioni da materiale nucleare
- Costi di modifica e/o rifacimento del sito
- Danni a cose in consegna a qualsiasi titolo



- Danni a cose oggetto delle lavorazioni
- Utilizzo o stoccaggio di amianto
- Danni provocati da attività effettuate all'esterno dei siti coperti in polizza
- Danni conseguenti alla mancata osservanza delle disposizioni di legge
- Variazione nella destinazione d'uso dei siti assicurati